



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Avellino, data del protocollo

Al Sig. Direttore dell'INPS  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'INAIL  
AVELLINO

Al Sig. Direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'Ufficio delle Dogane  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale  
AVELLINO

Al Sig. Commissario Straordinario della Camera di Commercio  
AVELLINO

Al Sig. Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato  
AVELLINO

Al Sig. Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'Archivio di Stato  
AVELLINO

Al Sig. Direttore dell'Archivio Notarile  
AVELLINO

Al Sig. Responsabile della Motorizzazione Civile  
AVELLINO

Al Sig. Responsabile dell'A.C.I.  
AVELLINO



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Al Sig. Direttore dell'Azienda Ospedaliera S.G. MOSCATI  
AVELLINO

Al Sig. Dirigente Provinciale ACER  
AVELLINO

**Oggetto: Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".**

Com'è noto, dal 15 ottobre u.s., è stato introdotto, sia nel settore pubblico che in quello privato, l'obbligo di possedere o esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, vi prestino attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale

Al riguardo, deve constatarsi che la prima fase di attuazione di detto obbligo ha visto questa provincia caratterizzarsi per l'assenza di particolari situazioni di criticità o tensione, sia sotto il profilo organizzativo della continuità dei servizi pubblici e del lavoro privato, sia sotto il profilo della sicurezza.

Trattasi di un risultato dovuto senz'altro al lavoro sistemico svolto, in un'ottica di grande collaborazione istituzionale, da parte di tutti gli attori coinvolti presenti sul territorio, pubblici e privati, al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nonostante l'emergenza epidemiologica tuttora in atto.

Nella medesima ottica, per ragioni di omogeneità applicativa, si ritiene opportuno fornire a codeste Amministrazioni ulteriori indicazioni sugli aspetti procedurali inerenti all'eventuale accertamento e contestazione delle violazioni dell'art. 9 - *quinquies*, commi 1, 2 e 7 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 che dovessero essere riscontrate all'esito delle verifiche sull'osservanza di dette prescrizioni.

Il particolare, qualora si verifichi che uno dei soggetti previsti dalla legge abbia fatto accesso ai luoghi di lavoro in spregio degli obblighi sopramenzionati, ferme restando le conseguenze disciplinari a carico dell'interessato secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, l'accertamento di cui all'art. 9 - *quinquies* del Decreto Legge n. 52/2021 andrà immediatamente comunicato dal datore di lavoro o dai soggetti formalmente incaricati all'indirizzo pec: [depenalizzazione.prefav@pec.interno.it](mailto:depenalizzazione.prefav@pec.interno.it), utilizzando l'unito modello di informativa al Prefetto (All. 1), che si allega quale utile contributo, al fine di consentire a questo Ufficio di contestare e notificare al trasgressore gli estremi della violazione, fatta salva l'ipotesi che nei predetti luoghi di lavoro siano presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che provvedano alla contestazione stessa nell'immediatezza del fatto.

In entrambi i casi, qualora l'interessato non si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, né abbia presentato scritti difensivi o documenti, sarà questa Prefettura a determinare con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ad ingiungerne il pagamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 18 della stessa Legge n. 681/1981.

Nel confidare nella consueta puntuale collaborazione, si fa presente che per ulteriori chiarimenti o informazioni sulla procedura sanzionatoria sopradescritta, si potrà fare riferimento al sito web istituzionale di questa Prefettura oppure ai seguenti numeri di telefono: 0825.798303/0825.798308 - Area III "Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo".

Il Prefetto  
(Spina)

2